

## 1. RIFORMA PROVINCE

Prosegue in 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica l'esame del testo congiunto recante "Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali".

Per la nota di lettura della pdl, le osservazioni e gli emendamenti di Upi si rimanda agli allegati.

**La discussione si è interrotta con la pausa estiva, al 2 agosto scorso, e siamo in attesa della nuova calendarizzazione per il mese di settembre.**

Nei mesi scorsi si sono svolti approfondimenti su vari aspetti della pdl e sono stati presentati dai Commissari 172 emendamenti e due ordini del giorno. Le principali questioni sono le presenti:

- Si condivide la necessità di **restituire dignità** a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale.
- Si è ricordato che già negli ultimi anni si è tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi ma senza riuscire a coprire i tagli: bisognerà prevedere **risorse adeguate** allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite già nella prossima legge di Bilancio.
- **Visti i contrasti iniziali sono state espunte dal testo le norme elettorali per i Comuni.**



- **Nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta**, resta ancora aperta la riflessione sull'ulteriore aumento del numero dei consiglieri provinciali rispetto alla pdl.
- Ferma restando la delega al Governo di 18 mesi **per le funzioni, nulla preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale.**
- Si punta molto l'accento sull'ambiente e sulla Stazione unica appaltante per i comuni.
- Si riconosce **l'impossibilità di prevedere subito la dotazione di risorse umane ed economiche.**
- Si immaginano forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.
- **Dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali.** Resta aperto il dibattito sull'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. L'obiettivo è quello di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province.
- **La soluzione dell'election day nel 2024 è stata pensata per garantire la più ampia partecipazione al voto possibile**, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina in attesa delle funzioni, ma occorre accelerare i tempi per rispettare tale calendario.
- Si ha una contrapposizione sulla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano.



## 2. **DELEGA FISCALE**

Collegata alla riforma delle Province vi è la delega al Governo per la riforma fiscale (riforma Pnrr), che prevede un articolo apposito di revisione del sistema degli enti locali.

**LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111**

**DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE**

**Art. 14 “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province”**

**Comma 1 - Principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire** nella revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

- Principio della progressività fiscale ed esclusione della doppia imposizione tra Stato ed enti locali (salve le addizionali degli enti sui tributi statali);
- Consolidamento dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;
- Attuazione del federalismo fiscale attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria con la garanzia di:
  - tributi propri;
  - compartecipazioni a tributi erariali;
  - meccanismi di perequazione;



- ammodernamento del sistema di rilevazione dei dati, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali;
- razionalizzazione e riordino dei tributi locali;
- semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti (estensione della possibilità di adempimento mediante compensazione, forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, utilizzo delle tecnologie digitali);
- revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate;
- revisione del sistema di vigilanza:
  - sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali;
  - sui soggetti che svolgono funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
- revisione del sistema sanzionatorio, con un miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;
- attribuzione agli enti locali della facoltà di prevedere tipologie di definizione agevolata in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare;



- razionalizzazione delle entrate degli enti locali, con l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e con la garanzia delle opportune compensazioni di gettito.

**Comma 2 - Separazione di Province e Città metropolitane in due distinti comparti, con previsione per ciascuno:**

- di un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- della compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti;
- di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.